

**Corte di Cassazione**  
**Ordinanza n. 15927**  
**Pubblicata il 13 giugno 2019**

**[omissis]**

Svolgimento del processo

che: - la vicenda in esame trae origine dall'opposizione all'ordinanza-ingiunzione prefettizia con cui era stato ingiunto il pagamento di Euro 310,00 a titolo di sanzione amministrativa per l'accertata infrazione all'art. 142 C.d.S., comma 8 consistita nella guida di veicolo a velocità superiore al limite vigente sulla strada percorsa;

- l'opponente deduceva la nullità e/o inesistenza dell'ordinanza ingiunzione opposta perchè sottoscritta dal vice prefetto dell'area competente senza l'indicazione della delega conferitagli dal prefetto; - il giudice di Pace di x accoglieva l'opposizione; - la Prefettura proponeva appello rappresentando la possibilità di delega prevista dal D.Lgs. n. 139 del 2000, art. 14 e la ripartizione dell'onere probatorio in merito alla suddetta delega; - sosteneva, cioè, che l'onere di provare la fondatezza dell'eccezione di difetto di delega incombeva sulla stessa parte che l'aveva posta a fondamento dell'opposizione; - il Tribunale di x, quale giudice d'appello, con la sentenza qui impugnata rigettava l'appello attribuendo l'onere probatorio dell'esistenza della delega in capo all'amministrazione con conseguente annullamento del provvedimento per effetto del mancato assolvimento del relativo onere; - la cassazione della sentenza del giudice d'appello è chiesta dalla Prefettura con tempestivo ricorso affidato ad un unico motivo; - non ha svolto attività difensiva l'intimato x. Motivi della decisione che: - con l'unico motivo l'amministrazione ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., della L. n. 241 del 1990, art. 1 e del D.Lgs. n. 139 del 2000, artt. 1, 2 e 14 per avere ritenuto che incombesse sull'amministrazione l'onere di dimostrare l'esistenza della delega a favore del vice prefetto, la cui esistenza era stata negata dall'opponente; - il motivo è fondato; - il giudice d'appello dopo aver dato conto della distinta questione riguardante la fattispecie dell'ordinanza-ingiunzione emessa dal vice-prefetto vicario, esamina quella dell'ordinanza emessa dal vice prefetto tout court, come nel caso di specie, e considera le possibili opzioni interpretative circa la necessità o meno che la delega del relativo potere risulti o meno indicata nell'ordinanza; - fra le due possibilità, il giudice barese opta per la tesi della necessità dell'indicazione, con la conseguenza che in mancanza ed a fronte della contestazione della sua esistenza, sarebbe onere dell'amministrazione offrirne la prova, pena l'annullamento dell'ordinanza in conformità a quanto deciso dal Giudice di pace; - tale conclusione sarebbe più conforme al diritto di difesa; - inoltre, ad avviso del giudice d'appello non sussisterebbe un principio codificato di presunta legittimità degli atti amministrativi e l'attribuzione dell'onere probatorio di provare l'insussistenza della delega sul privato sanzionato sarebbe contrario all'art. 111 Cost.; - ritiene il collegio che, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, debba, invece, essere ribadito il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità a favore della tesi che l'opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il quale ne deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui alla L. 24 novembre 1989, n. 689, art. 23, comma 6, presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta; - ne consegue ulteriormente che, se l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata (cfr. Cass. 11283/2010; id. 23073/2016; id.20972/2018); - è stato, in particolare, precisato che l'ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dal vice prefetto aggiunto, in quanto la previsione normativa di tre

distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni (cfr. Tabelle A e B allegate al D.Lgs. n. 139 del 2000), non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (cfr. Cass. 3904/2014); - nè alla suddetta conclusione appaiono ostative le obiezioni del giudice d'appello, perchè la presunzione di legittimità dell'azione amministrativa trova il suo generale fondamento nella L. n. 241 del 1990, art. 1 e nel caso di specie anche nelle norme che attribuiscono il potere sanzionatorio anche al vice prefetto (cfr. D.Lgs. n. 139 del 2000, art. 14 ed allegata tabella B); - con riguardo al diritto di difesa, esso come ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, è assicurato all'opponente e nel caso di specie, la mancata richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 213 c.p.c. è dipesa dalla mancata attivazione di quest'ultimo; - si deve, perciò, concludere per l'accoglimento del ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di x in persona di diverso magistrato affinché riesami la causa alla luce del principio di diritto sopra richiamato nonchè si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di x in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 ottobre 2018.

Fonte: <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>